



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Ufficio URBANISTICA

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 19 DEL 30-12-2019

Reg. generale n. 737 del 30-12-2019

Oggetto:	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA FINALIZZATA ALLA VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' GEOMORFOLOGICA DI CUI ALL'ART. 89 D.P.R. 380/2001. AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOLOGO PIERGIOVANNI VALENTINI.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che:

- il Comune di Treia, in data 29/10/2019, con propria D.C.C. n. 36 ha deliberato circa il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'art. 58 della legge 133/2008. Adozione variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 26-ter della L.R. 34/1992 e ss.mm.ii. per interventi in zona "F";
- con nota prot. n. 20.075 del 28/10/2019 è stata inviata apposita richiesta di parere al competente ufficio della Regione Marche – *Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio*, ai sensi dell'articolo 89 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;
- il parere ai sensi dell'articolo 89 del D.P.R. 380/2001 deve essere acquisito prima dell'approvazione definitiva delle varianti urbanistiche così come ribadito, del resto, dal Consiglio di Stato (sentenza n. 2863/2011): “... *D'altra parte, questo Consiglio di Stato ha già ritenuto (proprio pronunciandosi su una sentenza del TAR Marche, n. 72/1998), che non costituisce vizio di violazione dell'art. 13 L. n. 64/1974 l'acquisizione del parere dell'ufficio del genio civile intervenuta prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico (Cons. St., sez. IV, 27 aprile 2004 n. 2521)...*”;

RITENUTO, comunque, necessario dover procedere alla redazione di una specifica relazione geologica specifica per l'area avente destinazione urbanistica “F”, accessibile da via Elvidio Farabollini, in adiacenza all'attuale collocazione della caserma dei Carabinieri, identificata catastalmente al F. 56, p.lla 953; tale area, ad oggi inutilizzata, è indicata nel Piano Regolatore Generale vigente come zona “F” – zone per attrezzature urbane;

DATO ATTO che, trattandosi di servizio di importo inferiore ai 40.000 euro, per

l'affidamento può trovare applicazione la disposizione contenuta nell'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e cioè: *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;”*;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

RITENUTO opportuno, seppure non doveroso, contattare tre differenti operatori economici al fine di garantire i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza;

DATO ATTO che si è provveduto, con richiesta del 29/11/2019 prot. n. 22.482, a contattare i seguenti operatori economici chiedendo loro di formulare la migliore offerta per le forniture in questione:

- Piergiovanni Valentini, viale Zaccagnini, snc, San Ginesio (MC);
- Fabrizio Raffaelli, via Santa Croce, 61, Corridonia (MC);
- Bruno Prugni, via Valporro, 46, Tolentino (MC);

VISTO che, a seguito di contatti telematici intercorsi, gli operatori economici sopra richiamati hanno presentato le loro migliori offerte come di seguito riportato:

N.	Operatore	Riferimenti nota	Offerta
1	Bruno Prugni - Tolentino	Prot. 22.594 del 02/12/2019	€ 7.000,00
2	Piergiovanni Valentini - San Ginesio	Prot. 22.595 del 02/12/2019	€ 5.448,16
3	Fabrizio Raffaelli - Corridonia	Prot. 22.598 del 02/12/2019	€ 6.810,21

RITENUTO, a seguito della valutazione delle offerte dei differenti operatori economici, che l'offerta presentata dal Geologo Piergiovanni Valentini, con sede in via Zaccagnini, snc, 62026 San Ginesio (MC), Codice Fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXXX, iscritto all'Ordine regionale dei Geologi al n. 335, pari ad € 5.448,16, oltre al c.p.i. del 2%, esente da IVA perché in regime forfettario, risulti la migliore rispetto alle altre;

ACCERTATA, in capo all'operatore economico, ai sensi del punto 4.2.3 delle linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- la regolarità contributiva mediante attestazione rilasciata dall'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale EPAP in data 06/12/2019, assunta al prot. n. 22.940 in data 06/12/2019;
- l'assenza di annotazioni sul casellario ANAC tramite consultazione in data 09/12/2019;
- l'acquisizione dell'autodichiarazione assunta al prot. n. 24.192 in data 27/12/2019 circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;

- l'assenza di annotazioni sul Casellario giudiziale – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata (certificato generale, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 313/2002, acquisito dall'Ente con nota prot. n. 24.269 del 28/12/2019);

VISTA la richiesta di attestazione della verifica degli obblighi fiscali inoltrata con nota prot. n. 24.090 del 24/12/2019 all'Agenzia delle entrate di Macerata;

VISTE le Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" _ PARAGRAFO 4.2.3 Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000 euro e non superiore a 20.000 euro, che prevede:

"in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espressioni, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso."

RITENUTO POSSIBILE procedere con la determinazione a contrarre, subordinando comunque l'effettiva stipula del contratto alla ricezione di un positivo riscontro riguardo ai controlli da effettuarsi ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 rispetto alla verifica degli obblighi fiscali;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG: Z942B06C02);

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante: "*Codice dei contratti pubblici*";

RICHIAMATO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare, l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 2 del 28 maggio 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 11 del 06/03/2019, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 38 del 12/03/2019, con la quale è stato definito ed approvato il Piano

Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 130 del 27/11/2019 di aggiornamento del suddetto PEG;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatogli con gli atti sopra citati;

VISTI gli articoli 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dallo stesso Commissario straordinario;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di STABILIRE, ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello di eseguire la verifica della compatibilità delle condizioni geomorfologiche dell'area di via Farabollini rispetto alle nuove previsioni presunte in base alla variante del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
 - l'oggetto del contratto è la realizzazione di studi geologici finalizzati alla richiesta di parere di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/2001;
 - il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa;
3. di AFFIDARE, mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e per le ragioni esplicate in premessa, al Geologo Piergiovanni Valentini con sede in via Zaccagnini, snc, 62026 San Ginesio (MC), Codice Fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXX, iscritto all'Ordine regionale dei Geologi al n. 335, per un onorario stabilito in € 5.448,16, oltre al c.p.i. del 2%, esente da IVA perché in regime forfettario, per complessivi € 5.557,12;
4. di IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la spesa di € 5.557,12 al capitolo 110340 "*Spese per incarichi esterni settore urbanistica*" del bilancio corrente esercizio, sul quale il sottoscritto ha accertato la disponibilità finanziaria;
5. di DARE ATTO che l'effettiva stipula del contratto è subordinata alla ricezione di un positivo riscontro riguardo ai controlli da effettuarsi relativamente all'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 rispetto alla verifica degli obblighi fiscali;
6. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

7. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*";
8. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. PIER-GIUSEPPE VISSANI

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 30-12-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ORAZIO COPPE

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 07-04-2021

Treia, 23-03-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 23-03-2021

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI
